

COMUNE DI ZERMEGHEDO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**Revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie del comune di
Zermeghedo al 31.12.2019**

(Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

RELAZIONE TECNICA

Premessa

L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Tale revisione straordinaria è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25.09.2017 (art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L'articolo 20 del decreto legislativo 19/8/2016, n. 175 introduce invece una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, al fine di razionalizzare le partecipazioni da essi detenute.

In particolare, viene stabilito che ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti un piano di riassetto.

Tali piani di riassetto, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore **a un milione di euro** (si precisa che nelle disposizioni transitorie previste dall'articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 176/2016 si prevede:

" ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall'articolo 4.

Entro il 31 dicembre 2020 devono essere posti in essere gli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica con riferimento alla situazione del 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del decreto legislativo 175/2016.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso, da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ZERMEGHEDO.

Con la delibera di consiglio comunale n. 39 del 21 dicembre 2010 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Zermeghedo, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/07, dando atto che le società detenute sono in linea con le finalità istituzionali del Comune e rispettano pertanto le disposizioni normative vigenti e precisamente:

1	Medio chiampo spa
2	Agno Chiampo Srl
3	Cis spa (ora Cis Srl in liquidazione e concordato preventivo)
4	Demetra Energy SpA

-) che **in data 29 aprile 2015** con delibera di C.C. n. 2 veniva definito ed approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 1, commi 611 e segg., legge 190/2014 dove la nuova ricognizione delle partecipazioni del Comune prevedeva l'alienazione delle azioni della Società Demetra Energy Spa;

-) che **in data 20 aprile 2016** con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dove venivano indicate le fasi espletate finalizzate alla vendita delle azioni della Demetra Energy alla data del 31.03.2016. L'alienazione si è conclusa l'8 aprile 2016;

-) con delibere di C.C. n.22 del 25.09.2017 e n. 26 del 23.10.2017 si è provveduto alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando la dismissione della partecipazione indiretta alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola posseduta direttamente dalla Società Medio Chiampo SpA;
Con delibera di C.C. n.37 del 28.11.2018 veniva approvato la conclusione del procedimento relativo all'alienazione delle azioni possedute indirettamente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola

-) dopo la revisione del 2015 e quella del 2017 e le azioni intraprese, questo ente risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		PARTECIPAZIONI INDIRETTE	
Medio Chiampo spa a partecipazione interamente pubblica	50,00%		
		50,00% Consorzio ARICA -	25%
		50,00% Viveracqua s.c.s.r.l	0,24%
Agno Chiampo srl a partecipazione interamente pubblica	1,20%	Non detiene partecipazioni	
CIS srl - in liquidazione ed in concordato preventivo partecipazione mista pubblico privata	0,14%	Cassa rurale ed artigiana di Brendola società cooperativa per azioni 0,0036%	

- che con la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – ricognizioni

partecipazioni possedute al 31.12.2017 " in ossequio alle linee guida del Ministero del Tesoro" si è provveduto alla revisione ordinaria al 31.12.2017;

- che con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16.12.2019 si è effettuata la ricognizione delle società partecipate alla data del 31.12.2018 con le seguenti risultanze:

Ragione sociale	Sede Legale	Partecipazione	Funzioni ed attività svolte a favore del Comune
Medio chiampo spa C.F. – P.Iva 00675230247	Via G. Vaccari n.18 Montebello vicentino	50,00% partecipazione diretta	Erogazione servizio idrico integrato
Agno chiampo ambiente srl C.F. – P.Iva 03052780248	Via Callesella n. 89 Montecchio Maggiore	1,20% partecipazione diretta	Gestione servizio integrato rifiuti urbani
Viveracqua scarl C.F. – P.Iva 04042120230	Via lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona	Partecipazione indiretta tramite Mediochiampo spa pari al 0,12% (0,24 x 50%)	Centrale di committenza a favore dei consorziati
Cis srl in liquidazione e concordato preventivo infruttuosamente scaduto il 22.10.2017 C.F. – P.Iva 02026570248	Contrà Gazzolle n. 1 36100 Vicenza	0,144% partecipazione diretta	Studio, promozione, coordinamento, realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti ad un centro merci ed al sistema doganale, nonché tutte le infrastrutture ed i servizi ad essi comunque connessi in provincia di Vicenza

Per ognuna di esse è stato rilevato quanto segue:

- 1) **Medio Chiampo spa** svolge un'attività di pubblico interesse avendo per finalità la gestione del servizio idrico integrato;
- 2) **Agno Chiampo Ambiente Srl** svolge un'attività di pubblico interesse avendo per finalità la gestione del servizio integrato rifiuti urbani;
- 3) **Viveracqua scarl**: si tratta di una società consortile ed è un'articolazione organizzativa comune delle associate in relazione alla società Medio Chiampo Spa;
- 4) **Cis Srl la società è in fase di liquidazione e concordato preventivo**:
 - a) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;
 - b) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, infruttuosamente scaduti il 22 ottobre 2017;

IL piano non ha previsto interventi di razionalizzazione relativi al contenimento di costi o cessioni /alienazioni di quote.

Al 31.12.2019 il Comune di Zermeghedo possedeva partecipazioni dirette ed indirette nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		PARTECIPAZIONI INDIRETTE	
Medio Chiampo spa codice fiscale e partita iva 00675230247 a partecipazione interamente pubblica	50,00%	Consorzio ARICA - codice fiscale 90007240246 partita iva 03101960247	25,00%
		Viveracqua-S.c.a.r.l codice fiscale e partita iva 04042120230	0,24%
Agno Chiampo srl codice fiscale e partita iva 03052780248 a partecipazione interamente pubblica	1,20%	Non detiene partecipazioni	
CIS srl - in liquidazione ed in concordato preventivo codice fiscale e partita iva 02026570248 partecipazione mista pubblico privata	0,144%	Cassa rurale ed artigiana di Brendola società cooperativa per azioni Fino al 30.06.2019 codice fiscale 00275710242 partita iva 00275710242 dal 01.07.2019 codice fiscale 00275710242 partita iva 15240741007	0,0035267 %

a) partecipazione dirette

Medio Chiampo Spa codice fiscale e partita iva 00675230247	50%
Agno Chiampo Ambiente Srl codice fiscale e partita iva 03052780248	1,20%
C.I.S. Srl in liquidazione e concordato preventivo codice fiscale e partita iva 02026570248	0,144%

b) partecipazioni indirette

Per quanto attiene le società a partecipazione indiretta queste sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società sottoposta a controllo da parte dell'ente stesso. In conformità alle disposizioni di legge e degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche sono stati individuati gli enti controllati dal Comune di Zermeghedo ovvero: Medio Chiampo Spa e Agno chiampo ambiente Srl

Società partecipata dal Comune direttamente	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	% quota partecipazione società tramite	% quota Comune partecipazione indiretta
Medio Chiampo SpA posseduta dal Comune al 50% codice fiscale e partita iva 00675230247	Consorzio A.RI.CA. codice fiscale 90007240246 partita iva 03101960247	Gestione delle reti fognarie	25%	12,50%
	Viveracqua scarl r.l. codice fiscale e partita iva 04042120230	Centrale di committenza a favore dei consorziati	0,24%	0,12%

A norma delle disposizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in enti di tipo societario. Si considerano le partecipazioni indirette quelle detenute in una società da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Zermeghedo in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.).

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Zermeghedo ha partecipazioni dirette o indirette vengono quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, codice fiscale, data di costituzione, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- La composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

Si fa presente che in nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre società, il Comune di Zermeghedo detiene un numero di quote tale per cui la società sia da quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C., non potendo decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette;

1: DENOMINAZIONE SOCIETA' : MEDIO CHIAMPO SPA

2. FORMA GIURIDICA

- società per azioni
- direttamente partecipata dal Comune di Zermeghedo
- erogazione servizio idrico integrato per i comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara. Medio chiampo spa è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito del ex Ato ora Consiglio di bacino della Valle del Chiampo sulla base di convenzione di gestione stipulata con l'autorità d'ambito in data 25.05.2000 per la durata di anni 30;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da due enti pubblici e precisamente

Società	Percentuale di partecipazione	Capitale sociale nominale
Comune di Montebello Vicentino	50,00%	3.050.000,00
Comune di Zermeghedo	50,00%	3.050.000,00
	Totale capitale sociale nominale	6.100.000,00

CODICE FISCALE: 00675230247

DATA DI COSTITUZIONE: 01/06/1999

SEDE LEGALE: Via Generale Vaccari n. 18 - 36054 Montebello Vicentino

STATO DELLA SOCIETA': società attiva

CODICE ATECO: 36.00.00 Servizio idrico integrato

3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

- valore nominale della partecipazione : 3.050.000,00 euro
- quota di partecipazione: 50%

4. OGGETTO SOCIALE

Medio Chiampo Spa è una società a capitale interamente pubblico locale che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio dei comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara svolgendo una attività di pubblico interesse.

La struttura organizzativa di Medio Chiampo Spa conta un organico di 51 dipendenti al 31/12/2019.

L' organico medio 2019 è stato di 51 unità:

	Numero medio
Dirigenti	2
Quadri	1
Impiegati	26
Operai	22
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	51

5. DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Risultato degli ultimi cinque esercizi				
2015	2016	2017	2018	2019
139.505,00	361.741,00	631.304,00	405.110,00	71.847,00

Ammontare del fatturato della società:

Trattandosi di attività di produzione di beni e servizi, il calcolo del fatturato avviene sulla base del seguente metodo:

Conto economico ex art. 2425 del codice civile:

☐ Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"

+

☐ Voce A5) "Altri ricavi e proventi"

- contributi in conto esercizio

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media				
	2017	2018	2019	Media 2017-2019
Voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.117.053,00	15.917.075,00	15.935.404,00	15.323.177,33
Voce A5 altri ricavi e proventi	1.547.931,00	1.833.961,00	1.909.521,00	1.763.804,33
totale	15.664.984,00	17.751.036,00	17.844.925,00	17.086.981,66
Meno contributi in conto esercizio	-246.124,00	-231.301,00	-199.264,00	-225.563,00
totale	15.418.860,00	17.519.735,00	17.645.661,00	16.861.418,66 deve essere superiore a 1.000.000,00

Esercizio 2019	
Numero medio dipendenti	51
Numero amministratori	5
Di cui nominato dall'ente	0
Numero componenti organo di controllo I sindaci svolgono anche attività di revisione	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Esercizio 2019	
Costo del personale	3.823.789,00
Compensi amministratori	61.281,00
Compensi componenti organo di controllo I sindaci svolgono anche attività di revisione	51.051,00

Stato Patrimoniale					
Attivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.19
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	28.514.418,00	29.146.367,00	28.291.928,00	26.906.948,00	26.672.533,00
C) Attivo circolante	2.569.061,00	2.744.091,00	3.091.755,00	3.149.285,00	4.269.310,00
D) Ratei e risconti	44.403,00	49.006,00	134.976,00	157.265,00	238.565,00
Totale attivo	31.127.882,00	31.939.464,00	31.518.659,00	30.213.498,00	31.180.408,00

Passivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.17	31/12/2018	31/12/19
A) patrimonio netto	10.091.448,00	10.453.190,00	10.984.493,00	11.389.604,00	11.461.452,00
B) Fondi per rischi ed oneri	2.149.822,00	2.343.913,00	2.438.670,00	2.532.702,00	2.527.761,00
C) Trattamento di fine rapporto	789.046,00	725.202,00	755.266,00	832.192,00	865.328,00
D) Debiti	16.782.488,00	17.160.491,00	15.987.117,00	14.240.755,00	13.668.425,00
E) Ratei e risconti	1.315.078,00	1.256.668,00	1.353.113,00	1.218.245,00	2.657.442,00
Totale passivo	31.127.882,00	31.939.464,00	31.518.659,00	30.213.498,00	31.180.408,00

Conto economico					
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.19
A) Valore della produzione	12.516.746,00	14.021.701,00	15.664.984,00	17.751.036,00	17.844.925,00
B) Costi di produzione	11.859.863,00	13.113.192,00	14.286.921,00	16.818.715,00	17.445.181,00
differenza	656.883,00	908.509,00	1.378.063,00	932.321,00	399.744,00
C) Proventi ed oneri finanziari	-586.841,00	-349.935,00	-414.202,00	-303.801,00	-280.149,00
D) Rettifica valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	530.042,00	558.574,00	963.861,00	628.520,00	119.595,00
Imposte	390.537,00	196.833,00	332.557,00	223.410,00	47.748,00
Risultato di esercizio	139.505,00	361.741,00	631.304,00	405.110,00	71.847,00

6. ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente con la gestione servizio idrico integrato;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro - articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 176/2016;
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto è allo studio l'integrazione dei due diversi gestori presenti nell'ambito del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo (Acque del Chiampo spa operante per i Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino e Medio Chiampo spa operante nei comuni di Montebello Vicentino, Gambellara e Zermeghedo) al fine di conseguire l'integrazione delle due diverse gestioni ed a consentire il successivo affidamento del servizio idrico integrato da parte del soggetto competente ad un unico gestore. In tal senso è già stato individuato il soggetto gestore unico nella società Acque del Chiampo spa.

7. CONVENIENZA ECONOMICA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE LA SOCIETA'
Con la delibera dell'assemblea dell'Ato n. 5 del 26.01.2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'articolo 113, comma 5, lettera c) del Tuel 267/2000, ossia mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione del piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 20.12.2011.

Si è dato corso al modello in house ritenuto preferibile in quanto:

- le peculiari modalità di svolgimento del servizio idrico integrato, con prevalente vocazione alla depurazione industriale, richiedono una elevata e costante attenzione al rispetto dell'ambiente ed alla qualità del servizio stesso, oltre che la sorveglianza del loro impatto sociale ed economico, e soltanto un gestore di matrice "pubblica" assicura tali fondamentali requisiti. Nel documento strategico Regionale di programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2007-2013 si rileva che: "l'Ato Valle del Chiampo, noto distretto conciario presenta il valore più elevato di UL industriali ogni 1000 abitanti (35,8 contro le 27,7 del Veneto e le 20,1 nazionali ed un numero di addetti del settore industriale ogni 1000 abitanti pari a circa due volte quello regionale. Si rileva inoltre che la maggior parte dell'acqua fatturata (56%) è riconducibile alle utenze produttive industriali".

I rilevanti investimenti effettuati negli anni dagli enti pubblici e dall'attuale gestore determinerebbero, in caso di scelta diversa, valutazioni ed indennizzi di lunga e complessa quantificazione, incompatibili con le attuali esigenze imposte dalla norma.

E', inoltre in corso di attuazione e realizzazione un accordo sottoscritto con la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relativo a: "Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche "che vedono il coinvolgimento di più parti, pubbliche e private tra le quali un ruolo importante è rivestito dall'attuale gestore.

Gli attuali meccanismi di determinazione della tariffa, con un tetto ai suoi incrementi incidono sull'economicità del gestore del servizio.

Per riscontrare l'economicità si è proceduto ad un confronto con il gestore "Acque del Chiampo spa" società che gestisce il servizio idrico integrato di 10 comuni della valle del Chiampo. I due gestori, non tanto per le loro dimensioni ma principalmente per le peculiari caratteristiche del territorio sul quale svolgono la propria attività possono essere più facilmente comparabili.

A tal proposito è rilevabile che la nuova tariffa, approvata dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo in data 29 maggio 2018 evidenzia un valore del moltiplicatore tariffario theta per l'anno 2019 pari a 0,953 per il gestore Medio Chiampo spa e pari a 1,143 per il gestore Acque del Chiampo Spa.

Da alcune simulazioni effettuate è stato stimato che una famiglia composta da 3 componenti, che consuma mediamente 150 mc di acqua annui dovrebbe pagare al gestore Medio Chiampo Spa una bolletta pari a € 204/annui contro i 244,00 € /anno per il gestore Acque del Chiampo spa. Il 12 Giugno 2020 "Cittadinanza attiva" ha pubblicato i medesimi dati riferiti alla spesa media di tutti i capoluoghi di provincia italiani: la spesa media annua sostenuta è pari a € 434, in aumento del 2% rispetto al 2018.

Nel corso del 2019 Medio Chiampo spa ha effettuato investimenti per complessivi € 2.804.225 destinati sia all'impianto di depurazione che alle reti acquedottistiche e fognarie dei tre comuni serviti.

8. SERVIZI COMPRESI TRA QUELLI DA AFFIDARE PER IL TRAMITE DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO

In data 29 ottobre 1998 è stato costituito l'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" e con provvedimento dell'Assemblea d'ambito n. 10 del 2 agosto 1999, secondo i principi contenuti nella legge n. 36 del 1994 e della legge regionale veneto 5/98 è stata approvata l'organizzazione del S.I.I. (sistema idrico integrato) prevedendo:

- come forma di gestione la società per azioni a capitale pubblico integrale o prevalente;
- l'individuazione quale gestore della F.I.C. Spa (oggi Acque del Chiampo Spa), con il compito di coordinamento, in fase transitoria, anche degli enti gestori in regime di salvaguardia;
- l'invito a porre in atto i processi necessari all'integrazione.

In data 2 febbraio 2000 con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO N. 3 è stato approvato il piano d'ambito, con la previsione tra l'altro di una articolazione tariffaria unica su tutto il territorio d'ambito.

Con le deliberazioni dell'assemblea n. 4 e n. 9 del 2000 sono state approvate le convenzioni per la regolazione dei rapporti tra l'ambito e gli enti gestori, sottoscritte rispettivamente il 29 febbraio 2000 con la società F.I.C. Spa (oggi Acque del Chiampo Spa) ed il 25 maggio 2000 con il Consorzio

servizi pubblici integrati Medio Chiampo (oggi Medio Chiampo Spa) per la durata di anni trenta dalla data della sottoscrizione.

Con determinazione n. 10 del 31.03.2005 l'A.A.T.O., alla luce di quanto previsto dal novellato art. 113 del Tuel, ha ritenuto opportuno assicurare la permanenza di entrambe le gestioni presenti nel territorio (quella di Acque del Chiampo Spa per i sette comuni della parte alta dell'Ato e quella di Medio Chiampo Spa per i tre Comuni della parte bassa) al fine di salvaguardare le diverse competenze tecnico-gestionali maturate fino a quel momento.

Con deliberazione dell'assemblea dell'Ato n. 5 del 26 gennaio 2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'articolo 113 comma 5 lettera c) del TUEL 267/2000, ossia mediante l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione triennale del piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 29 dicembre 2011 (paragrafo 2.5.4 della relazione tecnica allegato 1 al piano approvato).

Con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 30 maggio 2006 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 è stato:

a) confermato quanto previsto con il provvedimento n. 5/2006 in ordine all'individuazione del modello gestionale;

b) è stato stabilito che l'affidamento del servizio idrico integrato sia fatto ad un unico gestore nel rispetto del principio di unicità della gestione prevista dall'art. 150 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 (articolo abrogato dal D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014 pur ribadendo che l'integrazione deve tenere conto delle peculiarità degli enti affidatari del servizio, dei patrimoni dei singoli comuni e dei diversi sistemi depurativi dei reflui industriali.

Con delibera n. 15 del 20.12.2006 l'Ato ha prorogato per un ulteriore anno la durata della salvaguardia di Medio Chiampo spa (vista la novella del termine di scadenza delle gestioni salvaguardate ex art. 15 decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006) poi prorogata per un altro anno con delibera del 24.01.2008.

Con deliberazione dell'assemblea dell'ATO n. 9 del 13 luglio 2007 nel corso dell'anno 2007, anche a seguito dell'inclusione di tre nuovi comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo è stato aggiornato il piano degli investimenti allegato al piano d'ambito, contestualmente revisionato. Nel citato provvedimento dell'assemblea si osserva quanto segue:

“ per quanto attiene, inoltre, alle criticità riscontrate nella prima applicazione del piano si rileva che la frammentazione delle gestioni comporta un effetto negativo sui costi operativi complessivi e un mancato conseguimento di possibili economie di scala ed ha consentito soltanto parzialmente l'integrazione delle infrastrutture idriche e la realizzazione delle sinergie attese.

Inoltre sempre con riferimento alle piu' rilevanti pressioni normative che inducono alla revisione del piano, occorre riferirsi alla previsione di cui all'articolo 150 del già citato decreto legislativo 152 del 2006 che ribadisce il criterio dell'unicità della gestione senza piu' prevedere ipotesi di salvaguardia o di mantenimento di ulteriori gestioni (se non per ipotesi marginali non interessanti questo ambito). Già questa assemblea, ed ancora di recente con la delibera n. 9 del 30.05.2006 ha ribadito la scelta per cui l'affidamento del servizio idrico integrato deve avvenire ad un unico ente gestore, nel rispetto del principio di unicità gestionale: sistema che dovrà risultare a regime già dal prossimo anno. La previsione di un unico gestore sin dall'inizio del 2008, come evidente, comporta anche l'esigenza di adeguare anche il piano d'ambito a tale realtà, ed in effetti il piano d'ambito revisionato, come proposto all'approvazione, risulta strutturato con riferimento ad un unico ente gestore. L'integrazione delle gestioni oggi esistenti deve tenere conto della peculiarità degli enti attualmente affidatari dei servizi, deve tutelare i patrimoni dei singoli comuni e deve poter prevedere un'articolazione tariffaria (in particolare per gli usi industriali) che tenga conto dei diversi sistemi depurativi e dei diversi piani di investimento per l'adeguamento e il miglioramento dei sistemi di trattamento dei reflui industriali”.

La scelta di addivenire ad una gestione unitaria è stata riconfermata con la revisione triennale e l'aggiornamento del piano d'ambito, approvato con provvedimento dell'assemblea n. 9 in data 29 dicembre 2011, ed in quella sede è stato altresì, ribadito, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) e comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, il modello gestionale ed organizzativo individuato nella società di gestione a capitale interamente pubblico, a norma dell'articolo 113,

Con provvedimento dell'assemblea dell'Ato n. 9 del 29.06.2012 è stato adottato un atto di indirizzo per l'integrazione della gestione del S.I.I., nel quale si ribadisce la necessità di individuare un percorso *“ che sviluppi le sinergie che servono per collocare le attuali due società di gestione del servizio idrico integrato dentro il mercato ed affrontare le sopravvenute difficoltà del sistema economico che investono anche il settore conciarario, con una visione orientata sia alle realtà imprenditoriali presenti nella zona nonché alle esigenze di sviluppo ambientale sostenibile che garantiscano condizioni di benessere alle comunità governate”* nonché *“ di ritenere che l'individuazione del percorso che le società di gestione del S.I.I. dovranno seguiredovrà essere realizzata entro il 31.12.2012 da una struttura multidisciplinare munita di carattere di terzietà e pari dignità rispetto agli attuali due gestori, che sia in grado di individuare le piu' opportune strategie sul piano imprenditoriale, la quale dopo una analisi finanziaria, impiantistica e tecnologica delle società di gestione in relazione all'attuale situazione di mercato, supporti i comuni proprietari e le società stesse di gestione a realizzare nel minor tempo possibile l'integrazione delle gestioni ed a consentire il successivo affidamento del S.I.I. da parte del soggetto competente ad un solo gestore”*.

La legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, ha disciplinato l'istituzione di nuovi enti (Consigli di bacino) confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'ATO Valle del Chiampo e la formale costituzione del nuovo Consiglio di Bacino valle del Chiampo è avvenuta in data 29 ottobre 2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti Comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istituiva.

Con delibera dell'assemblea n. 7 del 01.12.2015 ad oggetto: *“Ricognizione sugli affidamenti del servizio idrico integrato in attuazione delle norme introdotte dal decreto legge 133/2014 convertito in legge 164/2014”* :

- 1) è stato preso atto che il consiglio di bacino ha già approvato il piano d'ambito, scelta la forma di gestione in house ed affidato il servizio antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 133 del 2014 (13 settembre 2014) ed è stato ritenuto che la fattispecie da applicare sia quella di cui al comma 2 e seguenti dell'articolo 172 del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge 164/2014; le citate disposizioni disciplinano il subentro del gestore unico qualora *“ alla data di entrata in vigore della presente legge (leggasi decreto legge n. 133/2014) disposizione “ esistano “ ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale” facendo comunque salve le gestioni operanti “in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege”* in tale ultima ipotesi, il decreto posticipa il subentro *“alla data di scadenza prevista dal contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”*;

Nel caso del Consiglio di bacino Valle del Chiampo, come risulta dalla ricostruzione fatta precedentemente il piano d'ambito vigente ha già individuato quale gestore unico la società Acque del Chiampo Spa pur riconoscendo che gli attuali gestori, Acque del Chiampo spa e Medio Chiampo Spa, sono affidatari diretti del servizio idrico integrato, ciascuno per il territorio di propria competenza in virtù di convenzioni che hanno scadenza nel 2029; in considerazione di tale circostanza, l'assemblea dell'Ato, contestualmente alla revisione del piano d'ambito operata nel 2012, dava indicazione alle due società affinché si individuasse un percorso per addivenire alla integrazione dei due gestori, percorso che doveva essere realizzato entro il 31.12.2012 da una struttura multidisciplinare munita di carattere di terzietà e pari dignità rispetto agli attuali due gestori, che sia in grado di individuare le piu' opportune strategie sul piano imprenditoriale, la quale dopo una analisi finanziaria, impiantistica e tecnologica delle società di gestione in relazione all'attuale situazione di mercato, supporti i comuni proprietari e le società stesse di gestione a realizzare nel minor tempo possibile l'integrazione delle gestioni ed a consentire il successivo affidamento del S.I.I. da parte del soggetto competente ad un solo gestore”.

- 2) veniva chiesto ai due attuali gestori di avviare un percorso condiviso per l'integrazione dei due attuali soggetti gestori nel rispetto del principio di unicità di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152 del 2006 così come modificato dal decreto legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge 164/2014 al fine di addivenire prima della scadenza delle concessioni in essere alla effettiva integrazione degli stessi in considerazione che il processo di integrazione è già stato riconosciuto dal decisore politico, ancorchè la mancata

individuazione del percorso possa essere ascritta a circostanze fattuali contingenti al particolare momento economico ed ad un quadro normativo non così stringente,

- 3) veniva deliberato di costituire un tavolo tecnico formato dai componenti del Comitato Istituzionale e dal direttore del Consiglio di bacino, dall'Amministratore, e dal direttore della società Acque del Champo Spa, dal Presidente e dal direttore della società Medio Champo Spa, funzionale alla redazione entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di un crono programma delle attività e delle azioni da intraprendere per addivenire alla integrazione dei due soggetti prima della scadenza delle concessioni in essere.

Con delibera dell'assemblea del Consiglio di Bacino n. 4 del 29.04.2016 e successiva determinazione del direttore generale del Consiglio di bacino Valle del Champo n. 10 del 02.05.2016 è stato incaricato lo studio ADACTA advisors Spa di Vicenza per:

- 1) l'analisi della convenienza tecnico ed economica ottenibile dall'operazione;
- 2) la definizione delle linee guida delle operazioni da porre in essere, individuando anche le possibili forme aggregative da implementare.

Ad oggi la società incaricata non ha ancora consegnato quanto oggetto dell'incarico.

9. MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Per tutte le considerazioni sopra indicate si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione nella società Medio Champo Ambiente Spa in quanto:

- la società Medio Champo Spa eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria ed è efficiente ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- il servizio è gestito mediante *l'in house providing*;
- vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- la partecipazione è di interesse generale per la collettività amministrata;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società partecipata dal comune direttamente	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	% quota partecipazione società tramite	% quota Comune partecipazioni indirette
Medio Champo spa codice fiscale e partita iva 00675230247	1. Consorzio A.RI.CA. codice fiscale 90007240246 partita iva 03101960247	Gestione delle reti fognarie	25%	12,50%
	2. Viveracqua scarl r.l. codice fiscale e partita iva 04042120230	Centrale di committenza a favore dei consorziati	0,24%	0,12%

1. **Il Consorzio A.RI.CA.** non è un ente di tipo societario, pertanto a norma dell'art. 2, lett. g) del T.U.S.P. non sarà oggetto del piano di razionalizzazione.

2. **Viveracqua scarl r.l.**

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Codice fiscale: 04042120230

Data di costituzione: 30/06/2011

Sede legale: Via Lungadige Galtarossa, 8 - Verona

Stato della società: Società attiva

Codice ATECO:46.19.04 Gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer

Capitale sociale: 105.134,00

Valore e quota di partecipazione di Medio Chiampo SpA:

valore nominale della partecipazione: 252,32

quota di partecipazione: 0,24%

Attività prevalente: gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer

numero dei dipendenti al 31.12.2019: due

Nella nota integrativa viene precisato che:

- nel corso del 2019 sono stati assunti due dipendenti, uno full time e uno part time;
- nel 2019 la società si è avvalsa di personale in distacco da alcune società socie per ricoprire i ruoli di Segretario Generale di Viveracqua e di Direttore operativo della rete viveracqualab.

Costo del personale anno 2019: € 55.045,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione: n. 3

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 0,00 (la società non è soggetta a revisione contabile)

Compenso dei componenti dell'organo di controllo: 0,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi				
2015	2016	2017	2018	2019
9.660,00	5.174,00	824,00	1.152,00	2.566,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media			
2017	2018	2019	media
479.540,00	562.385,00	760.703,00	600.876,00

Ammontare del fatturato della società:

Trattandosi di attività di produzione di beni e servizi, il calcolo del fatturato avviene sulla base del seguente metodo:

Conto economico ex art. 2425 del codice civile:

☐ Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"

+

☐ Voce A5) "Altri ricavi e proventi"

- contributi in conto esercizio

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media				
	2017	2018	2019	Media 2017-2019
Voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	473.607,00	562.384,00	749.958,00	595.317,00

Voce A5 altri ricavi e proventi	94.154,00	1,00	10.745,00	34.966,00
totale	567.761,00	562.385,00	760.703,00	630.283,00
Meno contributi in conto esercizio	88.221,00	0,00	0,00	29.407,00
totale	479.540,00	562.385,00	760.703,00	600.876,00

ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

In sede di istruttoria volta a perfezionare il provvedimento previsto dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) da approvare in Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2020, è emerso che Viveracqua Scarl R.L, società partecipata indiretta di Codesta Società, presenta due requisiti per i quali il testo unico richiede l'adozione di misure di razionalizzazione, vale a dire:

- *lettera b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- *lettera d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.*

Ciò detto, tuttavia, si richiamano le osservazioni pervenute al Comune di Zermeghedo dalla società Medio Chiampo Spa con pec del 18/12/2020 nostro prot. n. 7643 del 18/12/2020 in base alle quali si afferma che la loro partecipazione nella società in Viveracqua risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/16 con le seguenti precisazioni:

- la partecipazione non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- i lavoratori in forza alla società nel corso dell'esercizio sono n. 4, di cui n. 2 che prestano la loro attività in distacco, a fronte di n. 3 consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato, la società risulta n utile in tutti gli esercizi, quindi risulta applicabile l'art. 24, comma 5 bis, del Testo Unico Partecipate in base al quale " fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (relativi agli obblighi di dismissione) non si applicano nel caso in cui le Società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Alla luce di quanto sopradetto, quindi, la Società Vivereacqua può essere mantenuta.

La Società, infatti, ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La Società', quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:

a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.lgs. 163/2006;

b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite cartografia e simili;

- c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione;
 - d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio call center);
 - e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
 - f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili);
 - g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.
- Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

Il Consorzio Viveracqua scarl r.l. svolge un'importante attività di coordinamento tra le aziende per l'esercizio del servizio pubblico di gestione del servizio idrico integrato (SII) e si valuta l'opportunità del mantenimento in quanto:

- si tratta di una società consortile ed è un'articolazione organizzativa comune delle associate;
- gli amministratori, nell'atto di nomina pubblicato sul sito, hanno dichiarato di rinunciare al compenso per l'incarico;
- il fatturato della società è in costante e progressivo aumento;
- la partecipazione è ritenuta fondamentale poiché si tratta di una società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergia tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono il fini loro propri.

SCHEDA N° 2

1: DENOMINAZIONE SOCIETA' : AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.l.

2. FORMA GIURIDICA

- società a responsabilità limitata
- direttamente partecipata dal Comune di Zermeghedo
- affidamento del servizio di smaltimento RSU in house providing
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici e precisamente:

Comuni soci	% di partecipazione
Altissimo	1,2
Arzignano	11,40
Brendola	17,99
Brogliano	1,20
Castelgomberto	2,40
Chiampo	6,00
Cornedo Vicentino	4,80
Creazzo	0,58
Crespadoro	1,20
Gambellara	1,80
Gambugliano	0,25
Montebello Vicentino	3,00
Montecchio Maggiore	17,99
Monteviale	1,93
Montorso Vicentino	1,20
Nogarole Vicentino	1,20
Recoaro Terme	3,60
San Pietro Mussolino	1,20
Sovizzo	0,36
Trissino	3,60
Valdagno	15,00
Zermeghedo	1,20
Vicenza	0,91
Totale	100,00%

CODICE FISCALE: 03052780248

DATA DI COSTITUZIONE: 18/01/2003

SEDE LEGALE: Via Strada Romana, 2 – Montecchio Maggiore

STATO DELLA SOCIETA': società attiva

CODICE ATECO: 38.11.00 raccolta rifiuti non pericolosi

CAPITALE SOCIALE: 800.000,00 euro

3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ZERMEGHEDO

- capitale sociale € 800.000,00;
- valore nominale della partecipazione € 9.600,00
- quota di partecipazione: 1,20%

4. OGGETTO SOCIALE

Agno Chiampo Ambiente S.r.l. è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del ciclo Integrato dei rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 23 comuni: *Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.*

Agno Chiampo Ambiente S.r.l. effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi. Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

L'affidamento è avvenuto mediante convenzione per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali - delibera di consiglio comunale n 28 del 28.10.2017.

Gli organi societari sono:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo amministrativo composto di tre membri
- il Collegio Sindacale composto da tre membri

La struttura organizzativa di ACA conta un organico di 112 addetti al 31/12/2018.

Le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile, sono le seguenti:

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	1
Impiegati	18
Operai	98
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	118

5. DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Risultato degli ultimi cinque esercizi				
2015	2016	2017	2018	2019
520.227,00	257.152,00	593.204,00	398.386,00	66.984,00

Ammontare del fatturato della società:

Trattandosi di attività di produzione di beni e servizi, il calcolo del fatturato avviene sulla base del seguente metodo:

Conto economico ex art. 2425 del codice civile:

☐ Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"

+

☐ Voce A5) "Altri ricavi e proventi"

- contributi in conto esercizio

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media				
	2017	2018	2019	Media 2017-2019
Voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.715.951,00	15.912.627,00	16.060.325,00	15.896.301,00
Voce A5 altri ricavi e proventi	48.283,00	139.168,00	134.343,00	107.265,00
totale	15.764.234,00	16.051.795,00	16.194.668,00	16.003.566,00
Meno contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	15.764.234,00	16.051.795,00	16.194.668,00	16.003.566,00 deve essere superiore a 1.000.000,00 euro

Esercizio 2019	
Numero medio dipendenti	118
Numero amministratori	3
Di cui nominato dall'ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Esercizio 2019	
Costo del personale	5.727.156,00
Compensi amministratori si precisa che l'importo del compenso amministratori include sia il compenso amministratori effettivo pari a € 20.627,00 che gli oneri previdenziali € 2.197,00, il rimborso spese chilometriche € 792,00 e l'assicurazione amministratori € 6.925,00	35.431,00
Compensi componenti organo di controllo	16.327,00

Stato Patrimoniale					
Attivo	31/12/15	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31/12/19
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	1.346.927,00	1.440.135,00	2.120.145,00	1.898.011,00	2.571.106,00
C) Attivo circolante	9.527.528,00	10.128.980,00	9.464.449,00	10.317.691,00	8.630.871,00
D) Ratei e risconti	230.489,00	200.196,00	288.443,00	258.250,00	307.466,00
Totale attivo	11.104.944,00	11.769.311,00	11.873.037,00	12.473.952,00	11.509.443,00

Passivo	31/12/15	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31/12/19
A) patrimonio netto	3.119.079,00	3.376.230,00	3.969.436,00	3.774.617,00	3.841.601,00
B) Fondi per rischi ed oneri	2.212.108,00	2.753.227,00	2.816.273,00	2.781.082,00	2.561.342,00
C) Trattamento di fine rapporto	695.167,00	702.470,00	698.102,00	718.381,00	760.177,00
D) Debiti	5.027.154,00	4.934.613,00	4.378.680,00	5.198.846,00	4.327.648,00
E) Ratei e risconti	51.436,00	2.771,00	10.546,00	1.026,00	18.675,00
Totale passivo	11.104.944,00	11.769.311,00	11.873.037,00	12.473.952,00	11.509.443,00

Conto economico					
	31/12/15	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31/12/19
A) Valore della produzione	14.556.002,00	14.977.181,00	15.764.234,00	16.051.795,00	16.194.668,00
B) Costi di produzione	13.806.611,00	14.475.542,00	14.965.500,00	15.531.869,00	16.120.880,00
differenza	749.391,00	501.639,00	798.734,00	519.926,00	73.788,00
C) Proventi ed oneri finanziari	9.712,00	6.237,00	5.017,00	3.172,00	491,00
D) Rettifica valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	759.103,00	507.876,00	803.751,00	523.098,00	74.279,00
Imposte	238.876,00	250.724,00	210.547,00	124.712,00	7.295,00
Risultato di esercizio	520.227,00	257.152,00	593.204,00	398.386,00	66.984,00

6. ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, commi 1 e 2, lett. a), nonché 24, comma 1 del decreto legislativo 175/2016. L'erogazione di tale servizio avviene secondo standard qualitativi e quantitativi pienamente soddisfacenti per il comune e la collettività rappresentata;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro - articolo 20, comma 2 lettera d) e art. 26, comma 12 quinquies del decreto legislativo 176/2016;
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

7. SERVIZI COMPRESI TRA QUELLI DA AFFIDARE PER IL TRAMITE DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO

Con delibera di consiglio comunale n. 28 del 28.10.2017 è stato affidato il servizio integrato dei

rifiuti urbani ed assimilati fino al 31.12.2029 con applicazione della “convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”.

In forza dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, come inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27, inerente gli ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, la Regione Veneto, con legge n. 52/2012 recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha individuato l'ambito ottimale ai fini dell'organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, a propria volta suddiviso in bacini territoriali e consigli di bacino.

Con deliberazione n. 22 del 25.03.2013 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato la distribuzione sul territorio dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 21.01.2014, sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il bacino denominato “Vicenza” al quale appartengono 92 Comuni della provincia di Vicenza, già ricadenti nell'Ambito territoriale della soppressa Autorità di bacino “ATO Vicentino RU” di cui alla legge regionale 21.01.2000, n. 3, tra i quali figura anche il Comune di Montebello Vicentino.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 13.07.2015, esecutiva, questo Comune ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento del citato Consiglio di bacino “Vicenza”. La suddetta convenzione tuttavia non era stata sottoscritta dalla totalità dei Comuni afferenti e, pertanto, il Consiglio di bacino “Vicenza” non si era ancora costituito.

Con successiva delibera di consiglio comunale n. 32 del 29.11.2017 si è provveduto alla riapprovazione della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del consiglio di bacino “Vicenza” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale.

Tutti i comuni afferenti al consiglio di bacino “Vicenza” hanno sottoscritto la convenzione. Alla data del 31.12.2019 il consiglio di bacino non è ancora operativo.

8. CONVENIENZA ECONOMICA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE LA SOCIETA'

Nel settembre 2017 è stato condotto uno studio con valutazioni sul costo del servizio di igiene pubblica che evidenzia come il costo per abitante previsto per il 2018 per il comune di Zermeghedo risulti pari a € 90,00 – iva compresa.

Confrontando tale costo con i costi medi rilevati a livello nazionale e regionale si è evidenziato che:

- il confronto con i dati medi nazionali evidenzia come il costo pro capite nel comune di Zermeghedo sia inferiore del 32% rispetto al valore medio nazionale per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (pari a 131,40 euro/abitante);
- in relazione al sistema di raccolta proposto, che può considerarsi comunque di tipo domiciliare spinto, il costo ad abitante per l'anno 2017 risulta inferiore del 18% rispetto a quello medio rilevato dall'Arpav nei Comuni del Veneto nel 2015;
- per quanto riguarda il costo medio ad abitante in relazione alle diverse fasce demografiche il costo ad abitante derivante dal servizio proposto da Agno Chiampo Ambiente Srl per l'anno 2018 risulta inferiore del 18% rispetto a quello medio rilevato dall'Arpav nei comuni del Veneto nella stessa fascia demografica nel 2015;
- anche considerando i dati relativi ai comuni con un basso tasso di turisticità il costo medio per abitante proposto da Agno Chiampo ambiente Srl risulta inferiore dell'18% rispetto al valore medio regionale del 2015 per i comuni a basso tasso di turisticità (tra cui rientra il comune di Zermeghedo) ed in linea con il valore complessivo dei comuni con lo stesso sistema di raccolta (domiciliare spinto).

Nella relazione emergono altresì ulteriori dati di comparazione interessanti e precisamente:

- nel 2015 il costo medio nazionale annuo pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana è risultato di € 167,05, superiore dello 0,70% rispetto a quello del 2014 che era risultato pari a € 165,92 euro;
- nel 2015 il costo medio pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana della Regione Veneto è risultato di € 138,66 euro, inferiore del 17% rispetto al valore nazionale (si specifica che nel 2015

il costo medio pro capite della Regione Veneto è aumentato dello 0,9% rispetto al 2014);
- il costo annuo pro capite del Veneto è inferiore a quello medio nazionale, e soprattutto, come il costo di gestione del rifiuto indifferenziato e differenziato sia tra i più bassi in assoluto;
nel 2015 la raccolta differenziata in Veneto (calcolata secondo il nuovo metodo della DGRV 288/14) si è attestata al 66,5%, superando l'obiettivo del 65% previsto dal decreto legislativo 152/2006 per il 2012 dove la provincia di Vicenza si attesta con il 68,60% e quindi leggermente al di sopra della media regionale;
Si può pertanto affermare che la convenienza economica del servizio offerto da Agno Chiampo Ambiente Srl risulta verificata, essendo in genere al di sotto del dato medio nazionale e regionale. Si precisa inoltre che la gestione diretta comunale sarebbe improponibile, necessitando l'attività svolta da Agno Chiampo ambiente Srl di competenze tecniche che l'ente locale non possiede direttamente e che potrebbe acquisire solo mediante l'assunzione di personale qualificato, con costi oggettivamente non giustificabili. Inoltre il Comune non dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero essere costituite ex novo sostenendo ulteriori spese.

9. MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Per tutte le considerazioni sopra indicate si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione nella società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. in quanto:

- la società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria ed è efficiente ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- il servizio è gestito mediante *l'in house providing*;
- vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- la partecipazione è di interesse generale per la collettività amministrata.

SCHEDA N° 3

1: DENOMINAZIONE SOCIETA' - CIS SRL in liquidazione e concordato preventivo

2. FORMA GIURIDICA

- società a responsabilità limitata in liquidazione ed in concordato preventivo , concordato infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017
- direttamente partecipata dal Comune di Zermeghedo
- a capitale misto pubblico – privato

Elenco soci	% di partecipazione
A4 HOLDING SPA	25,23
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	23,58
CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	20,16
COMUNE DI VICENZA	8,46
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	7,92
FIERA DI VICENZA SPA	7,7
COMUNE DI DUEVILLE	1,66
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	1,22
FINVI SRL	1,19
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	0,61
COMUNE DI BRENDOLA	0,32
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	0,29
COMUNE DI THIENE	0,25
ESAC SPA	0,25
COMUNE DI LONIGO	0,18
COMUNE DI ZERMEGHEDO	0,14
A.M.C. TOMBONI SRL	0,11
TRASPORTI ROMAGNA SPA	0,07
GATTO TRASPORTI SRL	0,07
S.T.I.L. IMMOBILIARE SRL	0,07
APINDUSTRIA VICENZA	0,07
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	0,04
COMUNE DI ZANE'	0,04
COMUNE DI ARZIGNANO	0,04
COMUNE DI SCHIO	0,04
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	0,04
FANCHIN SRL IN LIQUIDAZIONE	0,04
TRASPORTI VISONA' DI VISONA' ROBERTO &C. SNC	0,04
IMMOBIARE ARCO SRL	0,04
COMUNE DI SOSSANO	0,04
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	0,04
CONF. NAZIONALE ARTIGIANATO C.N.A. VICENZA SERVIZI	0,04
COMUNE DI CHIAMPO	0,04
Totale	100,00%

CODICE FISCALE: 02026570248

DATA DI COSTITUZIONE: 10/10/1988

SEDE LEGALE: Contrà Gazzolle1 – 36100 Vicenza

STATO DELLA SOCIETA': sono in corso procedure concorsuali

CODICE ATECO: 0.84.13.60 – Regolamentazione degli affari e dei servizi concernente trasporti e le comunicazioni

CAPITALE SOCIALE: 5.236.530,00

3. VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

- quota di partecipazione del comune di Zermeghedo: 0,144%;
- valore nominale della partecipazione: euro 7.540,00

anno	Valore del patrimonio netto	Partecipazione 0,288%
2014	-13.298.992,00	-38.301,00
2015	-920.382,00	-2.650,70
2016	-958.235,00	-2.759,72
2017	-1.222.636,00	-3.521,19
2018	-1.450.273,00	-4.176,79
2019	-1.676.783,00	-4.829,14

4. OGGETTO/OGGETTI SOCIALI

- studio, promozione, coordinamento, realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti ad un centro merci ed al sistema doganale nonché tutte le infrastrutture e di servizi ad essi comunque connessi in provincia di Vicenza

5. DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Risultato degli ultimi cinque esercizi				
2015	2016	2017	2018	2019
12.378.610,00	-37.852,00	-264.400,00	-227.638,00	-226.511,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media				
	2017	2018	2019	Media 2017-2019
Voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce A5 altri ricavi e proventi	5.165,00	5.000,00	9.250,00	6.471,67
totale	5.165,00	5.000,00	9.250,00	6.471,67
Meno contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	5.165,00	5.000,00	9.250,00	6.471,67

Stato Patrimoniale					
Attivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31/12/19
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Attivo circolante	10.795.457,00	10.754.537,00	10.754.148,00	10.745.901,00	10.748.626,00
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	61,00	47,00	33,00
Totale attivo	10.795.457,00	10.754.537,00	10.754.209,00	10.745.948,00	10.748.659,00

Passivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31/12/19
A) patrimonio netto	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31/12/19
B) Fondi per rischi ed oneri	-920.382,00	-958.235,00	-1.222.636,00	-1.450.273,00	-1.676.783,00
C) fondo per rischi e oneri	1.016.664,00	773.242,00	768.242,00	763.242,00	758.242,00
D) Debiti	10.699.175,00	10.939.530,00	11.208.603,00	11.432.979,00	11.667.200,00
E) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale passivo	10.795.457,00	10.754.537,00	10.754.209,00	10.745.948,00	10.748.659,00

Conto economico					
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31/12/19
A) Valore della produzione	241.010,00	270.534,00	5.165,00	5.000,00	9.250,00
B) Costi di produzione	1.586.668,00	306.325,00	268.304,00	227.979,00	223.333,00
differenza	-1.345.658,00	-35.791,00	-263.139,00	-222.979,00	-214.083,00
C) Proventi ed oneri finanziari	-185.429,00	0,00	-1.261,00	- 4.659,00	-12.428,00
D) Rettifica valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	13.909.697,00	-2.061,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	12.378.610,00	-37.852,00	-264.400,00	-227.638,00	-226.511,00
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di esercizio	12.378.610,00	-37.852,00	-264.400,00	-227.638,00	-226.511,00

Esercizio 2019	
Numero medio dipendenti	0 nota integrativa
Numero amministratori n. 1 liquidatore della società: Dr. De Rosa Domenico n. 1 Commissario giudiziale e liquidatore giudiziale nominato dal tribunale di Vicenza Dr. Nerio De Bortoli	2
Di cui nominato dall'ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
Di cui nominati dall'Ente	0

Esercizio 2019	
Costo del personale	0,00 voce b9 conto economico
Compensi amministratori	0,00 nota integrativa

Compensi componenti organo di controllo	5.000,00 nota integrativa
---	------------------------------

6. ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società non produce un servizio di interesse generale e non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società è priva di dipendenti ed ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, non ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro - articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 176/2016 ed articolo 20, comma 2 lettera d);
- la società ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento – dato che la società si trova in liquidazione e concordato preventivo sotto il controllo e gestione del tribunale di Vicenza a mezzo del Commissario/liquidatore giudiziale dr. De Bortoli Nerio; il concordato omologato il 20.03.2015 prevedeva una durata di 30 mesi infruttuosamente scaduti il 22 ottobre 2017;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 dato che non vi sono altre società operanti nel medesimo ambito e dato che la società è stata ammessa alla liquidazione e concordato preventivo sotto il controllo e gestione del tribunale di Vicenza a mezzo del Commissario/liquidatore giudiziale dr. De Bortoli Nerio infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017.

7. INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

In relazione a quanto sopra esposto si riepilogano i punti salienti della vita della società e precisamente:

- a)** l'assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;
- b)** con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, scaduti il 22 ottobre 2017;
- d)** a tutt'oggi, a questo Ente non è pervenuta nessuna comunicazione da parte degli organi preposti alla procedura.